

Penale Sent. Sez. 5 Num. 27962 Anno 2026
Presidente: PEZZULLO ROSA
Relatore: SCORDAMAGLIA IRENE
Data Udienza: 22/05/2026

SENTENZA

sui ricorsi proposti da

Rossi Sandra nata a Montecatini Terme il 09/01/1969

Fera Vincenzo nato a Cittanova il 04/10/1954

Laterza Paolo nato in Svizzera il 26/10/1964

Rossi Claudia nata a Pontedera il 25/10/1962

avverso la sentenza del 13/12/2024 della Corte di appello di Firenze

Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Irene Scordamaglia;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Simonetta Ciccarelli, che ha concluso riportandosi alla requisitoria scritta in atti e chiedendo il rigetto dei ricorsi;

udito l'Avvocato Enrica Gardin, che si è riportata ai motivi di ricorso e ne ha chiesto l'accoglimento, anche in riferimento alla domanda subordinata di riqualificazione del capo d'imputazione;

udito l'avvocato Giuseppe Belcastro, che si è riportato ai motivi di ricorso e ne ha chiesto l'accoglimento.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Firenze, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Pistoia del 17 gennaio 2023: ha assolto tutti gli imputati dai reati di cui ai capi A2) e A5), perché il fatto non sussiste; ha assolto Claudia Rossi da tutti i reati che le erano stati ascritti ad eccezione di quelli di cui ai capi A3) e A4); ha assolto Vincenzo Fera dai reati di cui ai capi A6) e A7), per non aver commesso il fatto; ha, infine, dichiarato non doversi procedere nei confronti di tutti gli imputati quanto al reato di cui al capo B) per essere lo stesso estinto per intervenuta prescrizione.

Qualificato il fatto di cui al capo A1) come bancarotta fraudolenta documentale, la Corte territoriale ha confermato nel resto l'affermazione di responsabilità degli imputati e ha rideterminato la pena loro inflitta: in anni due di reclusione per Claudia Rossi; in anni tre e mesi quattro di reclusione per Sandra Rossi e per Paolo Laterza e in anni tre di reclusione per Vincenzo Fera. Ha, inoltre, rideterminato le pene accessorie fallimentari in misura corrispondente alla pena principale, revocato le pene accessorie tributarie e la confisca per equivalente e ha confermato la confisca diretta.

La responsabilità degli imputati è stata riconosciuta in riferimento a una pluralità di condotte distrattive e dissipative, rilevanti ai sensi degli artt. 216, primo comma, n. 1 e 223, primo comma, legge fall., realizzate nell'ambito della gestione della SARRO S.r.l., dichiarata fallita il 28 giugno 2016, operante in un contesto di stabile interrelazione con la SURYA S.r.l., riferibile allo stesso polo familiare, destinataria dei vantaggi economici derivanti dalle operazioni contestate. Sono state, in particolare, ritenute accertate le condotte distrattive consistite nella concessione in comodato gratuito alla SURYA S.r.l. dell'azienda della SARRO S.r.l., nonché nell'accollo da parte di questa dei costi di gestione sostenuti nell'interesse della comodataria, con conseguente depauperamento del patrimonio sociale, come anche le condotte distrattive consistite nella corresponsione di compensi, privi di giustificazione economica o erogati in situazione di conclamata insolvenza, in favore degli stessi imputati con potenziale pregiudizio delle ragioni della massa dei creditori.

È stato ritenuto, altresì, integrato il delitto di bancarotta fraudolenta documentale con riferimento all'iscrizione in contabilità di un debito fittizio per euro 477.350,00 della SARRO S.r.l. nei confronti della SURYA S.r.l., quale artificiosa rappresentazione dei rapporti economici intercorsi tra le due società, idonea a occultare il reale andamento gestionale della prima e in frode dei creditori sociali.

Il Collegio di merito ha, poi, dato conto dell'esistenza in capo a tutti gli imputati della piena consapevolezza dello stato di insolvenza della SARRO S.r.l. e del pericolo di pregiudizio per le ragioni dei creditori insito in ciascuna delle condotte criminose da loro rispettivamente realizzate; consapevolezza desunta sia

dai ruoli da loro rivestiti, sia dalla reiterazione e sistematicità di quelle stesse condotte. In particolare, Sandra Rossi e Paolo Laterza ne sono stati ritenuti responsabili quali gestori della società fallita, rispettivamente, nelle vesti, la prima, di amministratrice di diritto e, il secondo, di amministratore di fatto della SARRO S.r.l.; Claudia Rossi, quale concorrente esterna, limitatamente a quelle operazioni dalle quali la SURYA S.r.l., da lei amministrata, aveva tratto diretto beneficio (segnatamente, il comodato gratuito dei beni aziendali della SARRO S.r.l. e l'accollo da parte di questa dei relativi costi di gestione); Vincenzo Fera, quale concorrente morale e materiale, avendo, nella qualità di consulente, fornito un contributo determinante alla ideazione e realizzazione delle operazioni distrattive, pur in assenza di una formale qualifica gestoria.

2. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione Vincenzo Fera nonché, con un distinto e comune atto di impugnativa, Sandra Rossi, Claudia Rossi e Paolo Laterza.

2.1. Il ricorso nell'interesse di Vincenzo Fera consta di due motivi.

- Con il primo motivo si eccepiscono la violazione degli artt. 521 e 522 cod. proc. pen., sotto il profilo dell'inosservanza del principio di correlazione tra accusa e sentenza, nonché il vizio di motivazione da travisamento della prova. Si deduce che la Corte territoriale avrebbe modificato il fatto contestato all'imputato, avendone escluso il ruolo di amministratore di fatto – quale emergente dall'imputazione – e affermato la responsabilità a titolo di concorso esterno, senza che egli fosse mai stato posto nella condizione di difendersi rispetto a tale diversa prospettazione. Ci si duole, inoltre, dell'omesso esame di specifiche doglianze, formulate con i motivi di appello, e della carenza di motivazione in ordine al nesso di causalità tra l'attività professionale espletata dall'imputato e le condotte distrattive contestategli.

- Con il secondo motivo si lamenta, sotto il profilo della violazione degli artt. 133 e 62-*bis* cod. pen. e del vizio di motivazione, che illegittimamente sarebbero state negate al ricorrente le circostanze attenuanti generiche, che ne sarebbe stato meritevole, nonostante i precedenti penali annoverati, posto che l'invocato beneficio postula una valutazione effettiva e complessiva delle condizioni personali dell'imputato, del suo comportamento processuale e dell'assenza di elementi sintomatici di maggiore capacità criminale.

2.2. Anche il ricorso nell'interesse di Sandra Rossi, Claudia Rossi e Paolo Laterza consta di due motivi.

- Con il primo motivo si deduce, sotto l'egida del vizio di motivazione, l'omessa valutazione di risultanze istruttorie e di specifiche doglianze di gravame potenzialmente decisive e, comunque, la contraddittorietà argomentativa. In

particolare, quanto al reato di cui capo A1), si eccepisce l'omesso esame delle alternative ricostruzioni difensive: segnatamente, di quella secondo cui la posta contabile di euro 477.350,00 rappresentava soltanto il risultato di rapporti commerciali reali con SURYA S.r.l., caratterizzati da lavorazioni svolte a prezzi compressi, e di quella secondo cui l'equilibrio economico della SARRO s.r.l. sarebbe stato perseguibile solo mediante l'incremento delle commesse. Quanto ai capi A3) e A4), si assume che il comodato gratuito dei beni aziendali stipulato tra la SARRO S.r.l. e la SURYA S.r.l. sarebbe stato finalizzato a evitare lo spossessamento dell'azienda e si adduce che le spese di funzionamento sarebbero state contrattualmente poste a carico della comodataria. Quanto al capo A6), si contesta la qualificazione dei compensi deliberati in favore di Paolo Laterza come distrattivi, sostenendosene la congruità e la regolarità alla stregua delle decisioni assembleari. Quanto al capo A7), si deduce che il rapporto di lavoro subordinato di Sandra Rossi sarebbe stato compatibile con la carica ricoperta e si eccepisce che non sarebbe stato adeguatamente scrutinato il profilo della restituzione dei contributi. Quanto al capo A8), si denuncia l'insussistenza degli elementi costitutivi della distrazione, trattandosi di compensi congrui per prestazioni professionali effettivamente rese.

- Con il secondo motivo si censura, sotto l'egida della violazione di legge, il diniego di applicazione delle pene sostitutive, sostenendosi che la Corte di appello avrebbe fondato il giudizio prognostico negativo su criteri non conformi alla disciplina introdotta dal d.lgs. n. 150 del 2022, avendo valorizzato elementi già utilizzati per la determinazione del trattamento sanzionatorio, senza un'autonoma e specifica valutazione della funzione rieducativa e della concreta idoneità delle sanzioni sostitutive invocate a perseguirla.

3. Il Sostituto Procuratore generale Simonetta Ciccarelli, con requisitoria in data 23 aprile 2026, ha concluso per il rigetto di tutti i ricorsi.

4. La loro trattazione ha avuto luogo oralmente, avendone avanzato i difensori dei ricorrenti tempestiva richiesta.

CONSIDERATO IN DIRITTO

I ricorsi sono infondati.

1. È infondato il ricorso nell'interesse di Vincenzo Fera.

1.1. Va ribadito che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, non integra la violazione del principio di correlazione tra reato contestato e reato ritenuto in sentenza (art. 521 cod. proc. pen.), la decisione con la quale sia condannato un soggetto quale concorrente esterno in un reato di bancarotta fraudolenta, anziché quale amministratore di fatto, qualora rimanga immutata l'azione distrattiva ascritta (Sez. 5, n. 18770 del 22/12/2014, dep. 2015, Runca, Rv. 264073 – 01; conf. Sez. 5, n. 25506 del 26/03/2025, Cattaneo, Rv. 288211 – 01).

Si è spiegato, al riguardo, che «per aversi violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza occorre che il fatto ritenuto dal giudice sia mutato, rispetto a quello contestato nella imputazione, nei suoi elementi essenziali, in modo tanto determinante da comportare un effettivo pregiudizio ai diritti della difesa [...]» Si apprezza, invece, «un rapporto di continenza tra la fattispecie originariamente contestata, ossia, quella commessa dall'amministratore di fatto, e quella ritenuta, ossia, quella commessa dal concorrente esterno, essendo quest'ultima della stessa natura giuridica ma più circoscritta in punto di fatto, con una conseguente delimitazione del *thema probandum* [.....]». Perciò, si è concluso: «Il soggetto che non risulti essere amministratore di fatto, ma che sia chiamato a rispondere quale concorrente dell'amministratore di diritto *extraneus* del delitto di bancarotta, non vede mutata la sostanza della accusa mossagli» (Sez. 5, n. 4117 del 09/12/2009, dep. 2010, Prosperi, Rv. 246100 – 01).

Al lume di tali criteri direttivi non è possibile dubitare della correttezza della sentenza impugnata nella parte in cui si è escluso che il diritto di difesa dell'appellante fosse rimasto esposto ad un concreto *vulnus* per effetto della qualificazione del suo operato come quello di un «mandatario incaricato professionale» (cfr. pag. 11, secondo capoverso), che, con i propri consigli tecnici e interventi concreti, aveva orientato gli amministratori della SARRO S.r.l. verso forme illecite di gestione, così da rispondere quale ideatore e istigatore dell'attività fraudolenta posta in essere da questi ultimi (cfr. pag. 10, penultimo capoverso), che del suo contributo qualificato particolarmente ampio (cfr. pag. 9, secondo capoverso) si erano avvalsi. Donde, è infondato il primo rilievo articolato con il primo motivo di ricorso.

Inammissibile, per assenza di confronto con il tenore dell'argomentazione complessivamente sviluppata in ordine al contributo offerto dal ricorrente all'operazione di depauperamento del patrimonio della SARRO S.r.l., è, invece, il secondo rilievo dello stesso motivo, che attinge il profilo dell'efficienza causale di quel contributo rispetto al pregiudizio arrecato alle ragioni dei creditori. Ineccepibile si rivela, infatti, sia sul piano della completezza che su quello della

logicità, l'argomentare della sentenza impugnata nella parte in cui si è evidenziato: come Fera fosse stato il "mentore" dei componenti del consiglio di amministrazione che avevano deliberato la concessione in comodato gratuito dell'intero compendio aziendale in favore della SURYA S.r.l., con conseguente sottrazione di utilità economiche in danno dei creditori della SARRO S.r.l. (cfr. pag. 9); come egli avesse tenuto i rapporti con le banche e con il personale (cfr. pag. 10) e si fosse occupato anche della contabilità aziendale (cfr. pag. 9).

D'altro canto, se il ricorrente non fosse stato un collaboratore professionale degli amministratori della società fallita investito di funzioni tanto cruciali per la gestione della stessa, peraltro concretamente svolte, non troverebbe alcuna plausibile giustificazione la circostanza che egli, a fonte del compenso annuo pattuito di euro 10.000,00, avesse effettivamente percepito compensi per importi prossimi a euro 42.000,00 in un arco temporale, peraltro prossimo alla dichiarazione di fallimento, inferiore a due anni. La sproporzione tra il compenso pattuito e quello effettivamente percepito costituisce, infatti, indice sintomatico decisivo del ruolo dispiegato da Fera nell'ambito della gestione societaria e si colloca coerentemente nel complessivo disegno distrattivo ricostruito dal giudice di merito.

1.2. Inammissibile per genericità e manifesta infondatezza è il secondo motivo.

Con il negargli le circostanze attenuanti generiche, per essere l'impugnate gravato da precedenti penali specifici e recenti nonché rimasto inerte rispetto a qualsivoglia iniziativa riparatoria, pur a fronte di fatti di non minimale gravità vieppiù perché commessi da un professionista, la Corte territoriale si è attenuta alla consolidata linea interpretativa di questa Corte, secondo cui, al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 – 02; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269 – 01).

D'altro canto, secondo quanto da sempre affermato dalla giurisprudenza di legittimità, è del tutto legittima l'utilizzazione dei medesimi elementi indicativi della gravità del fatto per determinare la pena in misura superiore al minimo e per negare il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche (Sez. 3, n. 17054 del 13/12/2018, dep. 2019, M., Rv. 275904 – 03), ben potendo un dato polivalente essere utilizzato più volte sotto differenti profili per distinti fini senza che ciò

comporti lesione del principio del "*ne bis in idem*" (Sez. 2, n. 24995 del 14/05/2015, Rechichi, Rv. 264378 - 01).

2. Infondati sono anche i ricorsi nell'interesse di Sandra Russo, Claudia Russo e Paolo Laterza.

2.1. Tutte le censure di cui al primo motivo sono inammissibili.

2.1.1. Vanno, in primo luogo, ribaditi principi di diritto che appartengono al patrimonio ermeneutico condiviso di questa Corte; segnatamente:

- quello secondo cui il giudice di appello non ha l'obbligo di controbattere ogni esercitazione dialettica difensiva e di confutare, una per una, tutte le argomentazioni e tutte le doglianze che sono state proposte con i motivi di impugnazione, posto che l'obbligo di motivazione può considerarsi adempiuto allorché il giudice di secondo grado, senza diffondersi nella confutazione particolareggiata di un motivo di gravame, involgente la critica di un elemento di prova, dimostri, mediante l'enunciazione delle ragioni che hanno determinato la sua decisione, di aver tenuto conto di tutte le principali e decisive risultanze acquisite nel processo (Sez. 6, n. 4964 del 02/03/1984, Paolillo, Rv. 164504 - 01; Sez. 6, n. 10851 del 07/07/1982, De, Matteis, Rv. 156136 - 01 Sez. 2, n. 1612 del 08/06/1976, dep. 1977, Pavone, Rv. 135181 - 01), posto, oltretutto, che l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione essere limitato - per espressa volontà del legislatore - a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali: infatti, l'illogicità della motivazione, come vizio denunciabile, deve essere evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile "*ictu oculi*", dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando influenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del convincimento (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794 - 01);

- quello secondo cui la censura di omessa valutazione da parte del giudice dell'appello dei motivi articolati con l'atto di gravame onera il ricorrente della necessità di specificare il contenuto dell'impugnazione e la decisività del motivo negletto al fine di consentire l'autonoma individuazione delle questioni che si assumono non risolte e sulle quali si sollecita il sindacato di legittimità, dovendo

l'atto di ricorso contenere la precisa prospettazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto da sottoporre a verifica (Sez. 3, n. 8065 del 21/09/2018, dep. 2019, C., Rv. 275853 – 02; Sez. 2, n. 9029 del 05/11/2013, dep. 2014, Mirra, Rv. 258962 – 01; Sez. 6, n. 21858 del 19/12/2006, dep. 2007, Tagliente, Rv. 236689 – 01).

2.1.2. Ciò premesso, va riconosciuto che le singole censure sviluppate con il motivo in disamina o sono aspecifiche, per difetto di correlazione con la *ratio decidendi* della statuizione impugnata, oppure sono, comunque, manifestamente infondate.

Quanto al reato di bancarotta fraudolenta documentale, da falsificazione delle scritture contabili, di cui al capo A1), l'eccezione di omesso esame della ricostruzione difensiva secondo cui la posta contabile di euro 477.350,00 rappresentava soltanto il risultato di rapporti commerciali reali con SURYA S.r.l., caratterizzati da lavorazioni svolte a prezzi compressi, poiché l'equilibrio economico della SARRO S.r.l. non si sarebbe potuto altrimenti perseguire se non mediante l'incremento delle commesse, è insieme non consentita in questa sede e generica.

Infatti, nel giudizio di legittimità, ai fini dell'ammissibilità della censura, non è sufficiente dedurre che nel giudizio di merito si sia adottata una ricostruzione alternativa dei fatti, ma è necessario specificamente illustrare il perché la ricostruzione offerta contenesse elementi di tale immediata percebilità e plausibilità da mettere radicalmente in crisi l'impianto argomentativo sotteso al provvedimento impugnato.

Onere di specifica allegazione viepiù indispensabile quando nella sentenza impugnata si sia logicamente dato conto delle ragioni per le quali si sia ritenuto di avallare l'ipotesi ricostruttiva dei fatti prospettata nell'editto accusatorio: come nel caso di specie, in cui già il Tribunale aveva stigmatizzato come «alquanto generica» la relazione del C.T. della difesa, Dott. Aristodemo Pierinelli (cfr. pag. 2 della sentenza impugnata) e in cui la Corte territoriale ha puntualmente motivato nel senso che la «falsificazione» delle scritture della SARRO S.r.l. - quale effetto della confusione proprietaria e gestionale con la SURYA S.r.l., con conseguente mendace annotazione dei corrispettivi dovuti dalla SURYA alla SARRO come finanziamento della prima alla seconda e, quindi, come debito e non come credito - risultava perfettamente coerente con il contenuto delle dichiarazioni di Sandra Rossi e con le risultanze istruttorie, «nemmeno contestate dalle difese» (cfr. pag. 8, secondo capoverso, e pag. 17, penultimo capoverso, della sentenza impugnata). La registrata genericità delle deduzioni difensive al riguardo comporta, altresì, che il dolo specifico di arrecare un pregiudizio ai creditori, che connota, ai sensi dell'art. 216, comma primo, n. 2, prima parte, legge fall., la condotta di falsificazione delle

scritture contabili societarie sia incompatibile con l'elemento soggetto che connota le carenze documentali sanzionate dall'art. 217, comma secondo, legge fall.

Quanto ai reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale di cui ai capi A3) e A4), le censure difensive sono manifestamente infondate e aspecifiche. Nella sentenza impugnata si è, infatti, correttamente affermato che il contratto di comodato gratuito dell'immobile e delle attrezzature di SARRO S.r.l. in favore di SURYA S.r.l., per un arco di tempo prolungato e fino al fallimento, era tale da determinare un marcato pregiudizio per i creditori, se non altro per il minor valore, determinato dall'usura delle attrezzature e dal deterioramento dell'immobile per l'uso: tanto in conformità con l'indiscusso principio di diritto secondo cui il distacco del bene dal patrimonio dell'imprenditore poi fallito (con conseguente depauperamento in danno dei creditori), in cui si concreta l'elemento oggettivo del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, può realizzarsi in qualsiasi forma e con qualsiasi modalità, non avendo incidenza su di esso la natura dell'atto negoziale con cui tale distacco si compie, né la possibilità di recupero del bene attraverso l'esperimento delle azioni apprestate a favore della curatela, di modo che costituisce condotta idonea ad integrare un fatto distrattivo riconducibile all'area d'operatività dell'art. 216, comma primo, n. 1, legge fall., l'affitto dei beni aziendali per un canone incongruo (Sez. 5, n. 44891 del 09/10/2008, Quattrocchi, Rv. 241830 - 01) ovvero proprio la cessione di beni in comodato gratuito (Sez. 5, n. 37109 del 23/06/2022, Giorgetti, Rv. 283582 - 01).

Il rilievo difensivo che reitera l'affermazione secondo la quale le spese sarebbero state contrattualmente poste a carico della comodataria è, dunque, conclamatamente generico, avendo la Corte territoriale non illogicamente opposto che «ciò che rileva è chi le ha materialmente sostenute e chi si è fatto carico di un così consistente esborso» (cfr. pag. 17, ultimo capoverso, della sentenza impugnata), ossia, la comodante SARRO S.r.l., «nulla essendo stato allegato per dimostrare che il detto esborso non fosse rimasto a carico della comodante, come accertato dal curatore» (cfr. pag. 18).

Quanto alla bancarotta fraudolenta patrimoniale di cui al capo A6), la qualificazione dei compensi deliberati in favore dell'amministratore Paolo Laterza come distrattivi resiste alle generiche deduzioni difensive articolate al riguardo, che devono dirsi tali per effetto del loro omesso confronto critico con le ragioni a sostegno della statuizione: ossia, che «l'imputato si era attribuito un compenso di ben 45.000,00 euro per un'attività svolta in un periodo in cui la società era insolvente» e che si era sostanziata «in una gestione di fatto dell'impresa con contenuti ed effetti illeciti penali di tale portata da rendere del tutto ingiustificata l'erogazione di un tale compenso» (cfr. pag. 18, terzo capoverso della sentenza impugnata).

Quanto alla bancarotta fraudolenta patrimoniale di cui al capo A7), ribadito che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, configura il delitto di bancarotta per distrazione, e non quello di bancarotta preferenziale, la condotta del socio amministratore di una società di capitali che preleva dalle casse sociali somme asseritamente corrispondenti a crediti dal medesimo vantati per il lavoro prestato nell'interesse della società, senza l'indicazione di elementi che ne consentano un'adeguata valutazione, atteso che il rapporto di immedesimazione organica che si instaura tra amministratore e società non è assimilabile né ad un contratto d'opera né ad un rapporto di lavoro subordinato o parasubordinato che giustifichino di per sé il credito per il lavoro prestato, dovendo invece l'eventuale sussistenza, autonoma e parallela, di un tale rapporto essere verificata in concreto attraverso l'accertamento dell'oggettivo svolgimento di attività estranee alle funzioni inerenti all'immedesimazione organica (Sez. 5, n. 25183 del 13/05/2025, Arlandi, Rv. 288204 – 01; Sez. 5, n. 14010 del 12/02/2020, Sarasso, Rv. 279103 – 01), va rilevato che neppure in questa sede sono state specificamente allegate e documentate le attività estranee alle funzioni inerenti all'immedesimazione organica svolte da Sandra Rossi alle dipendenze di SARRO S.r.l. Allegazione da ritenersi ineludibile, atteso il tenore della motivazione rassegnata nella sentenza impugnata, che ha compiutamente e congruamente dato conto del perché la ricorrente risultasse pacificamente incardinata nell'organo direttivo della società fallita e non «sottostante alle determinazioni e al controllo di alcuno» (cfr. pag. 19, seconda riga).

Quanto alla bancarotta fraudolenta patrimoniale di cui al capo A8), è sufficiente richiamare, per disattendere la generica deduzione difensiva secondo cui difetterebbero gli elementi costitutivi della distrazione perché i compensi erogati a Vincenzo Fera erano congrui in relazione alle prestazioni professionali effettivamente rese, quanto già diffusamente esposto al punto 1.1. della presente motivazione in diritto, cui si fa qui integrale e recettizio rinvio, dovendosi solo soggiungere che quelle corrisposte al commercialista Fera erano somme esorbitanti rispetto a quelle concordate e, comunque, versate in epoca di conclamata insolvenza per prestazioni sostanzialmente illecite.

2.2. Il secondo motivo è infondato.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte, in tema di pene sostitutive delle pene detentive brevi, anche a seguito della disciplina introdotta dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, il diniego della sostituzione non implica necessariamente l'esame di tutti i parametri contemplati dall'art.133 cod. pen., ma può essere giustificato anche sulla base della sola valorizzazione di quello che, tra di essi, sia ritenuto ostativo all'efficacia rieducativa della pena sostitutiva (Sez. 5, n. 4530 del

27/11/2025, dep. 2026, D., Rv. 289450 - 01); oltretutto, si è precisato, il giudice che, anche per i precedenti penali dell'imputato, abbia valutato la pena sostitutiva di cui è richiesta l'applicazione non idonea alla rieducazione del già menzionato, non è tenuto a compiere anche gli accertamenti sulle condizioni economiche e patrimoniali previsti dall'art. 545-*bis* cod. proc. pen. (Sez. 4, n. 42847 del 11/10/2023, Palumbo, Rv. 285381 - 01).

A tali indicazioni direttive la Corte territoriale fiorentina si è certamente attenuta nel disattendere le richieste, formulate nell'interesse dei ricorrenti, di applicazione delle pene sostitutive ex art. 20-*bis* cod. pen., avendone giustificato il diniego valorizzando la significativa gravità delle condotte accertate, connotate da reiterate e rilevanti operazioni distrattive poste in essere anche in epoca prossima al fallimento, e l'assenza di condotte riparatorie, suscettibili di escludere la formulazione di una prognosi favorevole in ordine al rispetto delle prescrizioni connesse alle sanzioni sostitutive, ritenute, comunque, sulla base di una valutazione discrezionale non arbitraria né illogica, inidonee anche rispetto alla funzione rieducativa della pena (cfr. pag. 22, quarto capoverso, della sentenza impugnata).

3. S'impone, pertanto, il rigetto dei ricorsi e la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

Così è deciso, 22/05/2026

Il Consigliere estensore
Irene Scordamaglia

Il Presidente
Rosa Pezzullo